

20/11/2024

Cerca  
RICERCA AV.

## Discriminazione di genere nel concorso di Polizia Penitenziaria: la parola alla Consulta

Le discriminazioni nell'accesso agli ispettori di polizia penitenziaria non hanno giustificazione e violano la possibilità delle donne di svolgere attività conformi alle loro capacità, generando effetti negativi sull'efficienza del sistema amministrativo. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, confermando la violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché del principio di parità di trattamento fra uomo e donna.

di **La Redazione**

Corte Cost., sent., 19 novembre 2024, n. 181



La Consulta ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** dell'**art. 44, commi 7-11, d. lgs. 95/2017** recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», dell'allegata Tabella 37 e della Tabella A, allegata al d.lgs. 443/ 1992 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'**art. 14, comma 1, l. n. 395/1990**) nella parte in cui distinguono i posti da mettere a concorso nella qualifica di ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria in base al genere.

A sollevare la questione è stato il Consiglio di Stato ritenendo violati i **principi di eguaglianza e ragionevolezza** (art. 3 Cost.), nonché il principio di **parità di trattamento fra uomo e donna**, sancito dal diritto dell'Unione europea.

Rispetto a quest'ultimo, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibili le questioni sollevate per violazione della normativa direttamente applicabile del diritto UE, con riferimento all'**art. 117, primo comma, Cost.**

Infatti, come precisato nella pronuncia, il giudice può sollevare questione di legittimità costituzionale anche in caso di contrasto con il diritto dell'Unione dotato di efficacia diretta, qualora - come nel caso di specie - la stessa «presenti un "tono costituzionale", per il **nesso con interessi o principi di rilievo costituzionale**». Il sindacato accentratore di costituzionalità, pertanto, non si pone in contrasto con un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo, ma con esso coopera per realizzare garanzie sempre più integrate (**Corte Cost., sent. n.15/2024**).

Più nel dettaglio, relativamente al merito della questione, la Consulta ha sottolineato che «alla luce dei compiti di direzione e di coordinamento, che contraddistinguono le mansioni assegnate agli ispettori, la più esigua rappresentanza femminile non rinviene alcuna ragionevole giustificazione in un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa, nei termini rigorosi enucleati dall'**art. 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/54/CE**.»

La disciplina censurata, dunque, **non solo non persegue un obiettivo legittimo**, connesso all'esigenza di preservare la funzionalità e l'efficienza del Corpo di Polizia penitenziaria, **ma confligge anche con il canone di proporzionalità**, proprio a causa dell'ampiezza del divario che genera.

I giudici hanno, pertanto, concluso che le discriminazioni nell'accesso al ruolo degli ispettori, violano il diritto delle donne di esercitare, a parità di condizioni di idoneità, «un'attività conforme alle loro possibilità e alle loro scelte e di concorrere così al progresso della società» e, non attenendosi a criteri meritocratici per la selezione, ingenerano **«effetti distorsivi che si ripercuotono sull'efficienza stessa dell'amministrazione»**.

**Corte Cost., sent., 19 novembre 2024, n. 181**